

Quanto ad un'eventuale giustificazione della violazione in esame occorre evidenziare che, nel corso della fase precontenziosa, la Germania non ha presentato alcun motivo imperativo di interesse generale atto a giustificare il sistema fiscale controverso.

(¹) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — British Sky Broadcasting Group plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-288/09)

(2009/C 256/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: British Sky Broadcasting Group plc

Convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1) Se un set-top box con le caratteristiche del set-top box Sky+, modello DRX 280, debba essere classificato nella sottovoce 8528 71 13, come disposto dal regolamento della Commissione n. 1214/2007 (¹), recante modifica dell'allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87, nonostante le note esplicative della NC adottate dalla Commissione il 7 maggio 2008 (2008/C 112/03) relative alle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13.

2) Se l'art. 12, n. 5, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (²), che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato, obblighi un'autorità doganale nazionale a fornire informazioni tariffarie vincolanti conformi alle note esplicative della NC, a meno e fintanto che tali note esplicative non vengano dichiarate in contrasto con il tenore letterale delle relative disposizioni della NC, comprese le regole generali per l'interpretazione della NC, ovvero se le autorità doganali nazionali possano effettuare le proprie valutazioni in materia e non tenere conto delle note esplicative, qualora ritengano che sussista un simile contrasto.

3) Se, nell'ipotesi in cui un set-top box con le caratteristiche del set-top box Sky+, modello DRX 280, dovesse essere classificato nella sottovoce della NC 8521 90 00, l'applicazione di un tasso positivo di dazi doganali risulti illegittima dal punto di vista del diritto comunitario, poiché in violazione degli obblighi comunitari di cui all'accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA) e dell'art. II, n. 1, lett. b), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, ovvero se la classificazione all'interno della voce 8521 comporti la conclusione che il prodotto in questione non rientra nell'ambito di applicazione della parte pertinente dell'ITA.

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 20 settembre 2007, n. 1214, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1).

(²) GU L 302, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 24 luglio 2009 — Pace plc/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-289/09)

(2009/C 256/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Pace plc

Convenuta: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1) Se un set-top box con funzione di comunicazione (un «STB») e un hard disk drive (un «HDD») debba essere classificato nella sottovoce 8528 71 13 della nomenclatura combinata, come disposto dal regolamento della Commissione n. 1549/2006 (¹) e dal regolamento della Commissione n. 1214/2007 (²), recante modifica dell'Allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87, nonostante le note esplicative della NC (le «NENC») adottate dalla Commissione europea il 7 maggio 2008 (2008/C 113/02) relative alle sottovoci 8521 90 00 e 8528 71 13.